

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE DEGLI STUDENTI

Art. 1

Finalità

- 1. L'Università degli Studi della Tuscia, di seguito "Ateneo", promuove e valorizza la partecipazione degli studenti al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ateneo.
- 2. Il presente regolamento disciplina le condizioni e la modalità per il riconoscimento delle associazioni studentesche e per l'attribuzione alle associazioni riconosciute di contributi per la realizzazione di attività culturali e ricreative attinenti alla realtà universitaria, ai sensi della Legge 19 novembre 1990, n. 341, del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (art. 3, c. 4, lett. d) e g) e dell'articolo 6, cc. 2 e 3, dello Statuto di Ateneo.

Art. 2

Riconoscimento Associazioni studentesche

- 1. Possono essere riconosciute le Associazioni composte da soli studenti iscritti all'Ateneo costituite al fine di svolgere, a favore degli studenti e senza finalità di lucro, attività di carattere ricreativo, formativo, culturale e di sostegno alla didattica. Il requisito dell'iscrizione deve essere posseduto altresì dal Presidente delle stesse.
- 2. Le Associazioni studentesche si costituiscono con atto scritto (Atto Costitutivo) corredato dallo Statuto in cui devono essere espressamente previsti:
 - a) la denominazione dell'Associazione studentesca;
 - b) la sede legale;
 - c) le finalità, nel rispetto di quelle previste dall'art. 1;
 - d) l'attribuzione della rappresentanza dell'Associazione al Presidente della stessa;
 - e) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette;
 - f) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione, non derivante da contributi concessi dall'Ateneo, a favore di attività istituzionali statutariamente previste;



- g) le norme sull'ordinamento interno che devono essere ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative;
- h) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati, i loro diritti ed obblighi;
- i) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- j) le modalità di scioglimento dell'Associazione.
- 3. Per il riconoscimento dell'Associazione il Presidente presenta domanda al Rettore allegando:
 - a) atto costitutivo dell'Associazione e Statuto;
 - b) elenco degli studenti soci (con l'indicazione del nome, cognome, numero di matricola e corso di studio), firmato dagli stessi, datato e sottoscritto su ogni pagina dal Presidente. Gli elenchi saranno sottoposti a controlli da parte dell'Amministrazione;
 - c) elenco dei soci che rivestono una carica sociale.
- 4. Il riconoscimento delle associazioni costituite nei termini di cui ai precedenti commi, è deliberato dal Senato Accademico e può essere concesso ad associazioni studentesche che abbiano come associati almeno 30 studenti iscritti ad uno dei corsi di laurea e laurea magistrale, ai corsi di dottorato di ricerca e scuole di specializzazione dell'Ateneo. L'iscrizione degli studenti è comprovata dalla presentazione di apposita domanda contenente i dati identificativi del richiedente e numero di matricola universitaria
- 5. Le variazioni allo Statuto e ad ogni carica sociale devono essere tempestivamente comunicate all'Ateneo.
- 6. Entro trenta giorni dalla deliberazione del Senato Accademico, l'Amministrazione darà esplicita comunicazione scritta alle Associazioni interessate dell'avvenuta o della mancata iscrizione all'Albo e, in quest'ultimo caso, delle motivazioni del diniego al riconoscimento.
- 7. Il Senato Accademico, sentito il Difensore degli Studenti, può revocare il riconoscimento alle Associazioni in caso di attività in contrasto con disposizioni statutarie, regolamentari o di legge.

Art. 3

Albo delle Associazioni studentesche e mantenimento del requisito di numerosità degli associati

1. L'Ateneo pubblica sul sito e aggiorna annualmente l'Albo delle Associazioni studentesche.



- 2. Per ciascuna Associazione è indicato, oltre ad una breve sintesi delle finalità, il nome e il recapito del Presidente o dell'Associazione.
- 3. Le Associazioni che alla data del 28 febbraio di ciascun anno non rispettano il requisito del numero minimo di studenti associati sono escluse dall'Albo. Esse possono essere riammesse previa integrazione dell'elenco degli associati fino alla concorrenza del numero minimo 30.
- 4. Al fine di rendere valutabile la loro operatività le Associazioni devono presentare una relazione sulle attività svolte ogni 6 mesi (giugno e dicembre).

Art. 4

Richieste di finanziamento

- 1. Le Associazioni studentesche iscritte all'Albo, partecipano all'assegnazione dei finanziamenti per le attività culturali e ricreative degli studenti, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
- 2. Le richieste di finanziamento per le attività da svolgere nell'anno solare successivo sono presentate all'Ateneo entro il 15 dicembre di ciascun anno, unitamente all'elenco degli iscritti alla medesima data, comprovato dal modulo di iscrizione di cui all'art. 2, c. 4.
- 3. Le domande, formalizzate mediante il modulo allegato al presente regolamento e pubblicato sul sito, devono contenere:
 - a) illustrazione dettagliata delle attività per le quali si chiede il finanziamento, con l'indicazione dei tempi e luoghi di svolgimento (in sede o fuori sede) e del numero degli studenti partecipanti previsti;
 - b) il preventivo di spesa per ciascuna iniziativa;
 - c) la designazione di un delegato e di un supplente quale responsabile nei confronti dell'Ateneo e dei terzi per tutto quanto attiene alla regolare esecuzione delle attività.
- 4. Qualora l'associazione sia stata assegnataria di fondi nell'anno precedente, alla domanda devono essere allegati il rendiconto finanziario redatto dall'Ufficio Economato e la relazione illustrativa delle attività svolte.
- 5. Gli avanzi dei fondi assegnati alle Associazioni sono automaticamente recuperati dall'Ateneo e destinati all'apposito capitolo di bilancio.



Art. 5

Assegnazione dei fondi

- 1. Le delibere sulle richieste di finanziamento di cui al precedente articolo 4 sono assunte dal Consiglio di Amministrazione, di norma, entro il mese di gennaio.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione, per l'assunzione della delibera di assegnazione dei fondi alle Associazioni, può avvalersi di una commissione composta da tre consiglieri di cui uno è il rappresentante degli studenti. Su proposta del Rettore, la commissione può essere integrata da un rappresentante degli studenti del Senato Accademico.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base dello stanziamento disponibile in bilancio, eventualmente incrementato con i fondi derivanti dai residui degli anni precedenti, provvede all'assegnazione delle risorse alle Associazioni ripartendo il 25% in base al numero degli iscritti di ogni Associazione e il 75% in base alla valutazione dei progetti presentati dalle suddette Associazioni. Tale valutazione verrà eseguita dalla Commissione di cui al precedente comma 2, la quale terrà conto dei seguenti criteri:
 - a) coerenza del progetto con le finalità istituzionali dell'Ateneo, con particolare riferimento a eventi che si caratterizzino per il loro valore culturale e formativo;
 - b) ampiezza dei destinatari del progetto;
 - c) progetti con caratteristiche di innovazione e di creatività;
 - d) valutazione delle iniziative svolte nell'anno precedente con particolare riferimento alla corretta rendicontazione dei finanziamenti ricevuti e all'adozione di adeguate strategie di comunicazione per la pubblicità delle iniziative.
- 4. Nessuna Associazione può ottenere più del 50% dello stanziamento previsto.

Art. 6

Gestione dei fondi

1. L'Ufficio Economato cura la gestione dei fondi assegnati alle associazioni studentesche e le procedure di acquisto dei beni e dei servizi. Le Associazioni studentesche potranno acquistare, tramite l'Ufficio, solo beni necessari e di uso comune, ai fini dell'espletamento di lavori di segreteria e/o di documentazione. I beni devono essere di costo non elevato e comunque rientrante



entro i parametri definiti periodicamente dal Consiglio di Amministrazione. Le spese devono essere coerenti con i programmi approvati.

2. I beni inventariabili acquistati con i fondi di cui al precedente articolo 5 sono di proprietà dell'Ateneo, che li concede in uso alle associazioni studentesche sino allo scioglimento dell'associazione o alla revoca del riconoscimento.

Art. 7

Uso dei locali dell'Università

- 1. L'Ateneo, nell'ambito delle proprie disponibilità di spazi, può concedere in uso temporaneo idonei locali da destinare a sede delle Associazioni.
- 2. Per la realizzazione di singole attività culturali e ricreative possono essere individuati specifici spazi, sentiti i Direttori di Dipartimento interessati.
- 3. All'atto della consegna dei locali di cui ai precedenti commi 1 e 2, viene redatto apposito verbale descrittivo dello stato di consistenza dei locali, firmato dal responsabile dell'associazione.

Art. 8

Assicurazioni

L'Ateneo stipula apposite polizze assicurative a garanzia dei seguenti rischi: incendio del patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà e/o in uso, furto (compresi i danni cagionati dai ladri), responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro.

Art. 9

Esenzione di responsabilità

L'Ateneo declina ogni responsabilità per eventuali danni causati e/o subiti dagli studenti iscritti alle Associazioni di cui all'articolo 2 nello svolgimento delle attività previste dal presente regolamento.

Art. 10

Pubblicità delle iniziative

1. Le Associazioni assicurano alle iniziative di cui al presente Regolamento un'adeguata pubblicità.



- 2. La pubblicizzazione dell'iniziativa dovrà contenere la dicitura: "L'iniziativa è stata finanziata con i fondi per le attività culturali e ricreative dell'Università degli Studi della Tuscia".
- 3. Il finanziamento dell'iniziativa non implica il patrocinio o l'adesione dell'Ateneo alla medesima. Ogni altro utilizzo del nome dell'Università e, in ogni caso, l'utilizzo del logo sono indebiti se non esplicitamente autorizzati.

Art. 12

Norme finali e transitorie

- 1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle Associazioni studentesche già riconosciute all'atto dell'entrata in vigore del Regolamento stesso.
- 2. Le Associazioni mantengono la propria soggettività giuridica secondo gli atti costitutivi a suo tempo presentati per il riconoscimento.